

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2183

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVINO, CIAFFI, SODDU, LANDI, ENZO BIANCO,
ALFREDO VITO, TOGNOLI, MUNDO**

Nuove norme in materia di dimissioni dei consiglieri
comunali e provinciali

Presentata il 28 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione ha lo scopo di superare due fenomeni che si stanno rivelando dannosi per la governabilità e per l'efficienza degli enti locali.

Tali fenomeni sono correlati all'istituto delle dimissioni dei consiglieri comunali e provinciali; più in particolare, alle procedure della loro presentazione, della eventuale accettazione e surroga o della revoca.

Sta infatti prevalendo una prassi che esclude sia la revocabilità sia la presa d'atto delle dimissioni, e si stanno moltiplicando i casi di scioglimento dei consigli per dimissioni della metà degli assegnati, con motivazioni fra loro diverse ed occasionali, distinte temporalmente, spesso

prodotte da accordi « sottobanco » non dichiarati. Per di più, il « combinato » tra queste due tendenze sta abolendo ogni pur doveroso dibattito pubblico e sta determinando il « dissolversi » delle amministrazioni senza alcuna partecipazione o informazione dell'opinione pubblica. Insomma, la procedura « silenziosa » che sta prevalendo determina un ulteriore scollamento tra società civile ed istituzioni, a scapito della dignità e trasparenza del costume politico.

Perciò, nell'ampio quadro di riforme che il Parlamento sta disegnando a favore dell'ammodernamento dei poteri locali, si pone l'opportunità e l'urgenza di superare questi nuovi inconvenienti, che peraltro rappresentano una forte contraddizione rispetto al senso complessivo del processo

avviato con la legge 8 giugno 1990, n. 142.

Pertanto, l'articolo 1 impernia la procedura delle dimissioni sulla presa d'atto da parte dell'assemblea, riconoscendo così il diritto di revoca, mentre l'articolo 2 della proposta di legge prevede l'immediata ed automatica surroga di uno o più membri dell'assemblea, secondo l'ordine delle preferenze. L'automaticità della surroga è fondata sull'anticipazione, all'atto dell'insediamento dell'organo, degli adempimenti che sarebbero impediti proprio dall'insorgere delle dimissioni multiple, ancorché non contemporanee ed esplicitamente motivate. Perciò si fa salva la riconsiderazione d'ufficio della posizione dei consiglieri subentrati riguardo alle condizioni di ineleggibilità eventualmente sopraggiunte e non rimosse.

L'istituto della surroga viene esteso ai comuni minori sia per il principio di uni-

formità, il quale va tanto più garantito nelle procedure che regolano la rappresentanza democratica, sia in previsione dell'eventuale aumento del numero dei comuni interessati al sistema maggioritario « semplice », sia in relazione alla forte riduzione degli assegnati che sembra prevista dal processo legislativo *in itinere*.

Infine, per i comuni con oltre trentamila abitanti, è prevista una proclamazione limitata al doppio dei consiglieri assegnati, mentre non si pone limite per i comuni minori ritenendosi in essi più ridotto il numero assoluto di candidati.

Onorevoli colleghi, è convinzione dei presentatori che i provvedimenti qui proposti, se accolti, potranno utilmente concorrere ad accrescere trasparenza, stabilità ed efficienza negli enti locali, in piena armonia con l'importante processo riformatore in atto. Perciò, essi confidano vivamente nel Vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Dimissioni).

1. Le dimissioni da consigliere comunale o provinciale sono presentate alla segreteria dell'ente per la presa d'atto consiliare e sono revocabili sino a che quest'ultima non sia intervenuta.

ART. 2.

(Surroga).

1. In sede di proclamazione degli eletti e di presa d'atto dei loro requisiti di eleggibilità, sono dichiarati i risultati elettorali e l'esistenza delle condizioni d'eleggibilità dei consiglieri comunali e provinciali non eletti nel limite, per i comuni con oltre 30 mila abitanti, del doppio degli assegnati, ripartito proporzionalmente agli eletti. Secondo l'ordine delle preferenze riportate, i medesimi assumono la carica immediatamente alla presa d'atto delle dimissioni di uno o più membri dell'assemblea, salvo riesame d'ufficio delle condizioni di ineleggibilità sopraggiunte e non tempestivamente rimosse.

2. È fatto salvo il caso delle dimissioni contestuali, motivate per lo scioglimento del consiglio, di cui al numero 2 della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1986-1990, n. 142.